

	Allegato "A" all'atto del notaio Alessandro Seriola	
	n. 33.024 di repertorio e n. 10.986 di raccolta	
	o o o o o	
	<i>Statuto del Gruppo di Azione Locale</i>	
	"GAL VALLE CAMONICA VAL DI SCALVE S.C.A.R.L."	
	o o o o o	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA	
	Articolo 1	
	Aderendo all'iniziativa comunitaria Approccio Leader Asse IV del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Lombardia, viene istituito un unico GRUPPO DI AZIONE LOCALE, di seguito denominato G.A.L., che operi nell'ambito del territorio Comunità Montana di Valle Camonica in provincia di Brescia e Comunità Montana di Scalve in provincia di Bergamo, ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, attraverso la costituzione di una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione "GAL VALLE CAMONICA VAL DI SCALVE S.C.A.R.L."	
	Articolo 2	
	La società G.A.L. ha sede legale nel Comune di Paspardo (BS).	
	Potranno essere istituite o soppresse, con delibera del consiglio di amministrazione, anche altrove, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici in Italia e all'estero. Il trasferimento della sede all'interno del territorio afferente le Comunità montane di Valle Camonica e Valle di Scalve è deliberato dal consiglio di amministrazione. Il domicilio legale di ogni socio, relativamente ai rapporti sociali, si intende quello risultante dal libro soci o, in mancanza, dal Registro delle Imprese.	
	Articolo 3	

	<p>La società G.A.L. intende realizzare una strategia di sviluppo locale che qualifichi e valorizzi il territorio in attuazione al P.S.L. del GAL Valle Camonica Val di Scalve, che contribuisca ad implementare la capacità locale di promuovere e produrre percorsi di sviluppo endogeno caratterizzati da sostenibilità, multisettorialità ed integrazione fra risorse al fine di incrementare la competitività territoriale e valorizzarne e qualificarne le eccellenze.</p>	
	<p>La società, senza fini di lucro, ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio, stimolando la collaborazione tra enti locali ed imprenditorialità privata.</p>	
	<p>La società potrà raggiungere tale scopo sia in stretta correlazione con le esigenze e le necessità dei propri soci sia con quelle di terzi in genere.</p>	
	<p>La società ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle predette aree promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, della selvicoltura, dell'itticoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Tale processo di sviluppo, che si attuerà anche assumendo deleghe da parte degli enti locali, dovrà contribuire a rendere la predetta area elemento di attrazione per le risorse umane, le attività imprenditoriali e turistico ambientali.</p>	
	<p>Per il conseguimento dell' oggetto sociale la società consortile potrà:</p>	
	<p>a) gestire il P.S.L. – Piano di Sviluppo Locale ai sensi del P.S.R. 2007/2013 Asse IV Approccio Leader, approvato dalla Regione Lombardia, <u>Direzione Generale Agricoltura</u>, con D.d.s. n. 7257 del 14 luglio 2009;</p>	
	<p>b) animare e promuovere lo sviluppo rurale anche mediante attività di tutela e miglio-</p>	

ramento dell'ambiente e delle condizioni di vita;

c) valorizzare e promuovere "in loco" la produzione e la commercializzazione di prodotti artigianali locali, agricoli e silvicoli, salvaguardandone l'identità e la qualità e migliorandone le tecniche di produzione e di trasformazione, salvaguardando la tradizione;

d) effettuare ricerche ed indagini conoscitive in campo economico ed ambientale;

e) promuovere e realizzare collegamenti informativi e telematici all'interno dell'area e con l'esterno;

f) realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico;

g) realizzare e fornire servizi per il controllo di gestione economica e finanziaria, il *marketing*, la pubblicità, l'informazione, la comunicazione, le banche dati, le nuove tecnologie, l'impatto ambientale, l'approntamento di materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari;

h) svolgere attività di ricerca e progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative economiche, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la promozione dell'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna;

i) promuovere o curare direttamente l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare ad elevare le competenze dei giovani e delle imprese in una logica di prevenzione della disoccupazione ed a rispondere alle esigenze di qualificazione ed aggiornamento del mondo imprenditoriale;

j) gestire iniziative nel settore del turismo, dello sviluppo delle attività produttive (agricolo/forestali, piccole e medie imprese, servizi), dei servizi sociali, culturali e dell'ambiente;

k) sviluppare dei processi di produzione e di utilizzazione del legno ed essenze arbo-

	ree, anche nelle sue fasi di trasformazione, al fine di promuovere lo sviluppo delle im-	
	prese locali che operano nei settori della forestazione e del florovivaismo;	
	<i>l)</i> realizzare iniziative rivolte alla gestione di insediamenti produttivi, di aree attrezzate	
	per attività artigianali, industriali ed agricole, nonché a promuovere soluzioni innovati-	
	ve nel settore dell'energia proveniente da fonti rinnovabili;	
	<i>m)</i> costruire, acquistare, acquisire, a vario titolo, immobili da destinare al territorio;	
	<i>n)</i> partecipare in qualità di socio sovventore in società cooperative e loro consorzi;	
	<i>o)</i> attivare a vario titolo iniziative volte alla protezione, valorizzazione e promozione	
	delle risorse agroalimentari ed ambientali del territorio;	
	<i>p)</i> la società consortile potrà promuovere iniziative finalizzate alla crescita umana e	
	professionale delle persone coinvolte;	
	<i>q)</i> promuovere e sostenere iniziative di valorizzazione e fruizione ecocompatibile della	
	risorsa acqua;	
	<i>r)</i> prestare consulenza per la progettazione, la gestione e la rendicontazione di pro-	
	getti di sviluppo locale per conto dei soci e dei terzi;	
	<i>s)</i> produrre riviste, periodici, cd, dvd, videocassette ed attività di comunicazione atte	
	a divulgare l'attività della società e a promuovere il territorio.	
	La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari,	
	immobiliari e finanziarie, non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con e-	
	scclusione delle attività di cui al DD.Lgss. nn. 385/93 e 58/1998, e successive modifi-	
	cazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamen-	
	te, per il raggiungimento dell'oggetto sociale.	
	La società potrà inoltre assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubbli-	
	co e non in via prevalente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese	
	aventi oggetto analogo od affine al proprio, con espressa esclusione del fine di collo-	

camento e nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 4

La società avrà durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici) e potrà essere prorogata, ovvero anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - QUOTE - TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE

Articolo 5

Il capitale sociale è di euro 87.000,00 (ottantasettemila).

La partecipazione minima è prevista in euro 500,00 (cinquecento).

Ciascun socio può detenere una partecipazione massima di euro 25.000,00 (venticinquemila).

Il voto in assemblea viene esercitato dai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Gli aumenti del capitale sociale eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci saranno eseguiti nel rispetto del diritto di opzione di cui all' art. 2441 del codice civile.

Non si fa luogo all'esercizio del diritto di opzione qualora l'aumento di capitale sia destinato all'ingresso di nuovi soci la cui ammissione sia stata deliberata dal consiglio di amministrazione.

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso.

Articolo 6

I soci sono obbligati ad osservare le disposizioni del presente statuto, le delibere assembleari, le delibere del consiglio di amministrazione ed i regolamenti, a favorire gli interessi della società, nonché a non svolgere azioni ed attività che possono danneg-

	giarla o a pregiudicarne il funzionamento.	
	È escluso di diritto il socio che sia stato dichiarato fallito.	
	Può, inoltre, essere escluso con delibera del consiglio di amministrazione il socio sottoposto ad altre procedure concorsuali, ovvero interdetto o inabilitato, o che abbia	
	riportato condanne che comportino l'interdizione anche temporanea dai Pubblici Uffici.	
	La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro e non oltre quindici	
	giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata con ricevuta di	
	ritorno.	
	Articolo 7	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo di legge. La responsabilità	
	di ogni socio per le obbligazioni sociali è limitata all'importo delle quote possedute. In	
	ogni caso il capitale sociale della società non potrà essere detenuto in maggioranza	
	da soggetti pubblici.	
	Articolo 8	
	Possono essere soci tutti i soggetti pubblici e privati che operano per i medesimi fini	
	di cui all'articolo 3 (tre).	
	Articolo 9	
	Chi, trovandosi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 (otto), intende essere am-	
	messo alla società deve farne domanda al consiglio di amministrazione, specifican-	
	do:	
	a) dati anagrafici o ragione/denominazione sociale;	
	b) attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente;	
	c) quota che si propone di sottoscrivere;	
	d) impegno a sottoscrivere i regolamenti interni approvati dagli organi sociali di cui	
	all'articolo 31 (trentuno).	

Se la richiesta proviene da un soggetto giuridico, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza e dalla indicazione del codice fiscale.

Articolo 10

Le quote sono nominative e non potranno essere trasferite, per atto tra vivi, sia a titolo oneroso che gratuito, a terzi, se non previa deliberazione di assenso al trasferimento da parte del consiglio di amministrazione, fatto salvo l'adempimento di cui all'articolo 34 (trentaquattro). Il trasferimento per atto tra soci può avvenire liberamente, nei limiti previsti dall'articolo 5 (cinque).

Articolo 11

In caso di aumento del capitale sociale, sarà riservato ai soci il diritto di opzione in proporzione al numero di quote possedute, salvo i casi previsti dal precedente articolo 5 (cinque).

L'opzione dovrà essere esercitata entro e non oltre sessanta giorni dalla data di delibera dell'aumento di capitale sociale.

L'aumento del capitale eventualmente non optato, prima del libero collocamento presso terzi, dovrà essere offerto con le modalità che determinerà l'assemblea, in misura proporzionale al capitale posseduto, in ulteriore supplementare opzione ai soci optanti.

I soci possono altresì decidere, con la maggioranza assoluta del capitale, che la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale sia riservata in tutto o in parte a terzi estranei alla compagine sociale, con esclusione del diritto d'opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'articolo 2482-ter del codice civile.

In tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473

	del codice civile.	
	La deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto d'opzione ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata.	
	TITOLO III	
	ASSEMBLEE	
	Articolo 12	
	Le assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale, sia in Italia che all'Estero nei Paesi membri della Comunità Europea e/o nei Paesi ove esistessero agenzie, filiali o sedi secondarie della società consortile.	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa può essere convocata entro centotanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze in relazione alla struttura e all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile, ovvero nella nota integrativa di cui all'articolo 2427 del codice civile.	
	L'avviso di convocazione deve essere fatto con lettera raccomandata, <i>fax</i> o posta elettronica da spedirsi almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza; nell'avviso devono essere riportati il luogo, la data e l'ora stabilita per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.	
	In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma, <i>telex</i> o messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	
	È tuttavia valida l'assemblea, anche non convocata come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti, ovvero, in caso di loro assenza,	

siano informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione, tutti gli amministratori in carica ed il revisore dei conti.

È ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario:

a) che sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari in oggetto di legittimazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di trasmettere e visionare documenti;

d) che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 13

Ferma ogni diversa disposizione di legge in materia, possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea e in regola con il versamento delle quote sociali.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea.

Ogni socio non può rappresentare più di tre soci.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2479-bis del

codice civile.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate e/o agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti di queste.

Articolo 14

Ogni socio ha diritto di voto in proporzione alla propria partecipazione.

Tuttavia, quando il capitale sociale è posseduto per oltre il 50% (cinquanta per cento) da soci pubblici, i voti di loro spettanza sono ridotti in misura proporzionale tra tutti i soci pubblici, come se la quota complessivamente spettante ai soci pubblici fosse pari alla metà dell'intero capitale sociale.

Articolo 15

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente o dal consigliere più anziano presente.

Il presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea. Se del caso, l'assemblea nomina anche due scrutatori scelti tra i soci.

In caso di deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo e negli altri casi previsti dalla legge, nonché quando l'assemblea stessa lo reputi opportuno, il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 16

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la misura del capitale rappresentato. Essa delibera con il voto favorevole della maggioran-

za del capitale rappresentato.

In prima e in seconda convocazione l'assemblea che ha ad oggetto la modificazione dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e lo scioglimento anticipato ovvero la proroga della società, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

Articolo 17

Le deliberazioni dell'assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

L'assemblea è convocata per le deliberazioni di sua competenza dall'organo amministrativo o ai sensi di legge. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Articolo 18

Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, anche i non intervenuti e i dissenzienti.

Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni prese debbono essere proposte dai soci nei termini e modi previsti dalle norme in materia.

Articolo 19

L'assemblea approva i regolamenti sociali necessari ad assicurare il miglior funzionamento della società che tutti i soci dovranno rispettare puntualmente.

I regolamenti saranno predisposti dal consiglio di amministrazione e sottoposti all'assemblea dei soci per la relativa approvazione.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 20

	La società è amministrata da un consiglio di amministrazione.	
	Anche in difetto di regolare convocazione, il consiglio di amministrazione può tuttavia	
	validamente deliberare ove siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci, se no-	
	minati.	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro uffi-	
	cio. I soci possono, inoltre, assegnare loro un compenso e/o un'indennità annuale.	
	Articolo 21	
	Il consiglio di amministrazione è composto da 5 (cinque) membri.	
	Gli amministratori possono essere anche non soci.	
	Tre consiglieri sono nominati dai soci privati; due consiglieri sono nominati dai soci	
	pubblici.	
	Ai fini della nomina i soci privati tra loro e i soci pubblici tra loro decidono a maggio-	
	ranza.	
	Gli amministratori sono revocati con l'osservanza delle stesse modalità stabilite per	
	la loro nomina.	
	Sempre che non vi abbia provveduto l'assemblea, il consiglio di amministrazione	
	sceglie tra i suoi membri il presidente.	
	Articolo 22	
	Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più ammini-	
	stratori, si provvederà a norma di legge.	
	Articolo 23	
	Il consiglio di amministrazione é investito dei più ampi poteri per la gestione della so-	
	cietà.	

Per gli atti di seguito elencati è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione:

a) deliberare l'esclusione del socio di cui all'articolo 6 (sei), secondo comma;

b) comprare, vendere, permutare immobili e diritti reali immobiliari in genere;

c) contrarre mutui con garanzia ipotecaria, di privilegio e di pegno e garanzie reali in genere;

d) acquistare, vendere e permutare partecipazioni, azioni e quote di società di qualunque tipo;

e) nominare e revocare procuratori generali, mentre è libera la nomina di procuratori speciali per singoli atti e per specifici incarichi;

f) assumere, promuovere, remunerare o licenziare personale con qualifica dirigenziale;

g) fare transazioni, rinunciare alle liti ed ai crediti;

h) definire i rimborsi spese per gli amministratori;

i) nominare i membri dei Comitati Tecnici di cui ai successivi articoli 27 (ventisette) e 31 (trentuno) e definirne i relativi compensi e rimborsi spese.

Articolo 24

Il consiglio di amministrazione è convocato presso la sede della società o altrove, sia in Italia che all'Estero nei Paesi compresi nella Comunità Europea e/o nei Paesi ove esistessero agenzie, filiali o sedi secondarie della società consortile, su iniziativa del presidente oppure su richiesta di un amministratore.

La convocazione del consiglio di amministrazione è fatta dal presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o dal consigliere più anziano, con lettera raccomandata A.R. o fax spedita almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, via fax, telegramma o posta elettronica, da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima della riunione a ciascun consigliere ed a cia-

	scun sindaco, se nominato.	
	È ammessa la possibilità che l'adunanza del consiglio di amministrazione si svolga	
	con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a con-	
	dizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di	
	trattamento dei consiglieri.	
	In particolare è necessario:	
	a) che sia consentito al presidente del consiglio di amministrazione, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli inter-	
	venuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di proclamare i risultati della vota-	
	zione;	
	b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi	
	consiliari oggetto di legittimazione;	
	c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di trasmettere e visionare documenti;	
	d) che vengano indicati nell'avviso di convocazione il luoghi audio-video collegati a	
	cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta	
	la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.	
	Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente del consiglio di amministra-	
	zione e, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente o dal consigliere più	
	anziano.	
	Il presidente dell'adunanza nomina un segretario, anche non socio.	
	Articolo 25	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione é necessaria la pre-	
	senza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del consiglio di am-	
	ministrazione sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi previsti	

dall'articolo 23 (ventitrè).

Articolo 26

Ad esclusione dei casi specifici previsti da apposita delibera consiliare, il presidente ha la firma sociale libera e la rappresentanza legale della società in giudizio e verso i terzi. In caso di sua assenza o impedimento, la legale rappresentanza della società spetta al vice presidente o, in mancanza, al consigliere più anziano.

Articolo 27

Potranno essere altresì costituiti, a supporto delle attività del consiglio di amministrazione, appositi Comitati Tecnici composti da 3 (tre) membri esperti, individuati dal consiglio di amministrazione, in attuazione alle specifiche materie oggetto di esame e per le finalità e gli scopi di cui all'articolo 3 (tre) e regolamentati ai sensi dell'articolo 31 (trentuno).

Al fine di consentire immediata operatività alle strategie individuate dal P.S.L. e nello specifico alle attività e gli obiettivi di cui all'articolo 3 (tre), lettera a) del presente statuto, ed a supporto delle attività del consiglio di amministrazione, in particolar modo per l'animazione delle varie misure di finanziamento presenti nel P.S.L. ed in ossequio alle strategie afferenti il P.S.L. stesso, è costituito un comitato tecnico composto da 3 (tre) membri, oltre al presidente individuato fra il personale tecnico della Comunità Montana di Valle Camonica o Valle di Scalve con comprovata esperienza.

TITOLO V

CONTROLLO CONTABILE

Articolo 28

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2477 del codice civile, l'assemblea nomina un revisore dei conti determinandone la retribuzione.

Nei casi in cui sia obbligatorio, l'assemblea nominerà il collegio sindacale.

	Il revisore dei conti dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	Il revisore dei conti è rieleggibile.	
	Il revisore dei conti esercita il controllo contabile.	
	Articolo 29	
	Il revisore dei conti può procedere a tutti gli atti di ispezione o di sorveglianza che ritenga opportuni.	
	TITOLO VI	
	BILANCIO	
	Articolo 30	
	L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.	
	Al termine di ogni esercizio, l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio annuale, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni dalla stessa quando lo richiedano particolari esigenze in relazione alla struttura e all'oggetto della società.	
	La società consortile non ha scopi di lucro.	
	È vietata la distribuzione diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori; eventuali utili, dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva legale fino a quando la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, e avanzi di gestione dovranno essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.	
	Il bilancio sarà redatto e depositato rispettando le norme di legge.	
	Articolo 31	

Il funzionamento della società, la partecipazione dei soci all'attività e la costituzione dei Comitati Tecnici potranno essere disciplinati da uno o più regolamenti predisposti dal consiglio di amministrazione ed approvati dall'assemblea dei soci.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 32

In caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa, l'assemblea dei soci fissa le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori specificandone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge. Qualora la maggioranza prescritta non sia raggiunta, e nel caso previsto al numero 3 dell' articolo 2484 del codice civile, la nomina dei liquidatori sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la società su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci, se nominati. Estinti i debiti sociali e rimborsati i conferimenti dei soci, l'eventuale attivo che risulti dalla liquidazione, sarà destinato a fini di pubblica utilità o ad altre organizzazioni private di scopo di lucro.

Si applicano gli articoli 2484 e 2496 del codice civile.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 33

Qualunque controversia che non sia di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria e non preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, che dovesse insorgere fra i soci, loro eredi, successori ed aventi causa, e tra di essi e la società in dipendenza dell'applicazione delle norme del presente statuto, sarà deferita ad un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la società.

L'arbitro giudicherà irrisolvemente, secondo equità, esonerato da ogni formalità di pro-

cedura e in forma inappellabile, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, e la sua decisione si intenderà come espressione della comune volontà delle parti, e riguarderà anche la determinazione e la suddivisione delle spese dell'arbitrato.

Articolo 34

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle norme in materia di società consortili a responsabilità limitata.

Sottoscrizioni: Sala Ugo Walter

Alessandro Seriola (L.S.)